Conto corrente con la Posta — Anno 84° — Numero 98

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 28 aprile 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie		All'Estero		Nel Regno e Colonie		All'Estero	
Abb. annuo	L. 100	Abb. annuo	L. 200	Abb. annuo	L. 60	Abb. annuo	L. 120
» semestrale	» 50	» semestrale	» 100	» semestrale	» 30	» semestrale	» 60
» trimestrale	» 25	» trimestrale	» 50	» trimestrale	» 15	» trimestrale	» 30
Un fascicolo	» 2	Un fascicolo	» 4	Un fascicolo	» 2	Un fascicolo	» 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo . . L. 50 — / Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1943

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 marzo 1943-XXI, n. 259.

Indennità di missione ai sergenti maggiori, sergenti, graduati e militari di truppa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La misura dell'indennità giornaliera di missione per l'interno del Regno prevista dalle norme vigenti per i sergenti maggiori, sergenti, graduati e militari di truppa e gradi corrispondenti è stabilita come segue:

1) sergenti maggiori e sergenti . . . . . L. 26
2) graduati e militari di truppa, compresi gli allievi carabinieri . . . . » 18
3) ai militari di cui al precedente n. 2 per le giornate di viaggio di andata e ritorno, nelle licenze di qualsiasi specie . . . . » 10

Restano ferme le disposizioni vigenti che prescrivono la riduzione della normale diaria di missione.

Nella anzidetta indennità è compreso l'importo della razione viveri.

Art. 2.

Quando la partenza per la missione si effettui dopo le ore 12 l'indennità giornaliera è ridotta alla metà e analoga riduzione è applicata nel ritorno qualora questo avvenga prima delle ore 12.

Per le missioni fuori residenza con ritorno nello stesso giorno la diaria è ridotta alla metà oppure a due terzi della misura normale, secondo che la missione, compreso il tempo previsto per il viaggio di andata e ritorno abbia durata non superiore o superiore ad ore dodici.

La diaria si riduce di un quinto per coloro che durante la missione fruiscono dell'alloggio gratuito, nonchè di lire sette se viene concesso il vitto a carico dell'Amministrazione.

Qualora i personali militari di cui trattasi vengano a percepire una diaria di missione ridotta in relazione al tempo trascorso in missione, la quale risulti inferiore al complesso delle riduzioni da arrecarsi per l'alloggio ed il vitto gratuiti, le riduzioni stesse sono da limitare fino all'importo della predetta diaria ridotta.

Art. 3.

Per i viaggi di servizio eseguiti entro il presidio o nell'ambito delle piccole distanze dal personale militare di qualsiasi grado restano ferme le norme e gli importi delle diarie corrisposte prima dell'entrata in vigore della presente legge, cessando, però, l'applicazione sugli importi medesimi, della riduzione del 12 per cento.

Art. 4.

Le misure delle indennità giornaliere di trasferta fissate dall'art. 1 del Regio decreto-legge 26 giugno 1938-XVI, n. 845, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 119, sono sostituite, per i marescialli ivi indicati, da quelle previste dall'art. 1, comma secondo, del R. decreto-legge 27 febbraio 1942-XX, n. 76, convertito nella legge 24 luglio 1942-XX, n. 1065, e per gli altri sottufficiali e militari di truppa da quelle rispettivamente stabilite dall'art. 1 della presente legge.

Art. 5.

Per le missioni in corso all'entrata in vigore della presente legge, le indennità previste dai precedenti articoli sono soggette alle riduzioni, in relazione ai periodi di missione già trascorsi, stabilite dalle disposizioni in vigore.

Art. 6.

Per le missioni dal Regno nei territori dell'Africa italiana la misura dell'intera diaria fissata dal precedente art. 1, viene maggiorata di L. 12 per i sergenti maggiori e sergenti e di L. 10 per i graduati e militari di truppa.

Art. 7.

Le indennità stabilite dalla presente legge s'intendono al netto delle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18, e 14 giugno 1934-XII, n. 1038.

Art. 8.

Le disposizioni della presente legge non sono operative nei riguardi dei compensi o assegni a qualsiasi titolo, comunque commisurati alle indennità previste ai prece-

denti articoli, che non siano dipendenti da spostamento dalla normale sede di ufficio.

Nulla è innovato per quanto riguarda i nuovi territori annessi per i quali valgono i provvedimenti appositamente adottati.

Art. 9.

Restano ferme tutte le disposizioni che non sono in contrasto con quanto stabilito dalla presente legge.

Art. 10.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Le disposizioni della legge medesima hanno vigore dal 1° settembre 1942-XX. Le disposizioni stesse, salvo l'art. 2, sono applicabili limitatamente alla durata dell'attuale stato di guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

LEGGE 2 aprile 1943-XXI, n. 260.

Disposizioni relative alle procure dei prigionieri di guerra e degli internati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le procure in qualunque forma rilasciate da coloro che siano prigionieri del nemico o da questo internati hanno effetto nel territorio dello Stato, qualora presentino sufficienti elementi di autenticità.

Art. 2.

Ai fini dell'articolo precedente l'atto di procura deve essere presentato al presidente del tribunale del luogo in cui la procura deve farsi valere. Il presidente, sentito il pubblico ministero e assunte, se del caso, le informazioni che creda opportune, attribuisce efficacia alla procura mediante un visto da apporre in calce o a margine dell'atto. L'atto di procura, munito del visto, può farsi valere in tutto il territorio dello Stato.

Il ricorso per ottenere il rilascio del visto è presentato, senza che sia necessario il ministero di procuratore legale, alla cancelleria del tribunale o per il tramite della cancelleria della pretura nella cui circoscrizione risiede l'istante.

Art. 3.

Gli atti del procedimento previsto dall'articolo precedente sono esenti da tassa di bollo.

Sono altresì esenti da tassa di bollo e da imposta di registro le procure previste dall'art. 1, salvo che trattisi di procura generale, la quale deve essere regolarizzata agli effetti della tassa di bollo ed assoggettata alla dovuta imposta di registro nel termine di venti giorni dalla data del visto di cui all'articolo precedente.

Art. 4.

Le procure previste dall'art. 1 hanno effetto anche se unico oggetto di esse sia il conferimento di mandato speciale ad agire o a contraddire in giudizio, quantunque trattisi di azioni di carattere strettamente personale.

Quando il mandatario è autorizzato ad agire o a contraddire in giudizio, non si applicano le disposizioni di legge, che subordinano la procedibilità della domanda giudiziale alla comparizione personale della parte.

Art. 5.

Restano in vigore le disposizioni della legge 23 aprile 1942-XX, n. 456, sulla forma degli atti di procura a contrarre matrimonio per i prigionieri di guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE MARSICO — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

REGIO DECRETO 22 marzo 1943-XXI, n. 261.

Trasferimento al Ministero della produzione bellica di attribuzioni del Ministero della marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 6 febbraio 1943-XXI, n. 24, che eleva il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra a Ministero della produzione bellica;

Visto il R. decreto 12 febbraio 1943-XXI, n. 25, relativo alle attribuzioni del Ministero della produzione bellica;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925-IV, n. 2263, sulle attribuzioni e prerogative del Capo del Governo:

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1873, sul riordinamento dei corpi consultivi della Regia marina, e successive modificazioni;

Considerata la necessità di proseguire il graduale trasferimento al Ministero della produzione bellica di attribuzioni spettanti alle Amministrazioni militari;

Su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per la marina, e del Ministro per la produzione bellica, d'intesa con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono trasferite al Ministero della produzione bellica le attribuzioni del Ministero della marina relative agli approntamenti e agli approvvigionamenti di:

1°) artiglierie di qualsiasi calibro, antinavi e contraerei, per servizio costiero, basi passeggere, installazioni fisse - armi automatiche per impiego a terra - armi portatili - buffetterie - elmetti - materiale cinefotografico - strumenti per la direzione del tiro antinave e contraereo di impiego a terra, compresi apparecchi ottici di misura, visione e puntamento - munizionamento completo per tutte le armi di terra e di bordo - esplosivi per il munizionamento e per le armi subacquee - impianti antigas a terra - maschere antigas, vestiti protettivi e materiali di bonifica antigas - apparecchi nebbiogeni di impiego a terra;

2°) stazioni fotoelettriche, complete di elettrogeneratori, aerofoni e colonnine di puntamento, fisse, semifisse, ed autotrasportate - mezzi e materiali delle telecomunicazioni per impiego a terra;

3°) siluri, torpedini e mine - compressori per impiego a terra;

4°) mezzi e materiali per zappatori, minatori, e servizi antincendi esclusi i natanti - materiali di consumo - bandiere - salvagenti - automotoveicoli per trasporto di cose e di persone, e da combattimento - biciclette - materiali per ostruzioni aeree e subacquee;

5°) accessori e parti di ricambio per i materiali sopra elencati.

Sono trasferite altresì al Ministero della produzione bellica le attribuzioni del Ministero della marina relative al servizio del Genio militare per gli approvvigionamenti di mezzi e materiali contingentati per costruzioni varie, metalli e legnami.

Art. 2.

Nell'esplicazione dei compiti di cui all'art. 1, le competenti Direzioni generali del Ministero della marina rispondono al Ministro per la produzione bellica, dal quale ricevono disposizioni per l'impostazione e lo svolgimento dei programmi di produzione dei materiali bellici sopra elencati e per l'andamento in genere della produzione stessa.

Art. 3.

Restano immutate le attribuzioni dei Corpi consultivi della Regia marina, dei quali il Ministro per la produzione bellica può avvalersi per gli atti di cui al presente decreto, salva la competenza del Comitato speciale presso il Ministero della produzione bellica di cui al R. decreto-legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 856.

Dell'impostazione e dell'andamento di studi ed esperienze, intesi all'adozione di nuovi materiali, deve essere data notizia al Ministero della produzione bellica, tramite il Comitato superiore tecnico armi e munizioni, che esprimerà il suo parere in merito.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — FAVAGROSSA — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1943-XXI
Atti del Governo, registro 456, *foglio* 93. — MANCINI

REGIO DECRETO 11 febbraio 1943-XXI, n. 262.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Gesù e Maria, in Campobello di Licata (Agrigento).

N. 262. R. decreto 11 febbraio 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Gesù e Maria, in Campobello di Licata (Agrigento).

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1943-XXI

REGIO DECRETO 11 febbraio 1943-XXI, n. 263.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Valguarnera (Enna).

N. 263. R. decreto 11 febbraio 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Valguarnera (Enna).

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1943-XXI

REGIO DECRETO 26 febbraio 1943-XXI, n. 264.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giovanni Battista, in frazione Ponte Vigodarzere del comune di Padova.

N. 264. R. decreto 26 febbraio 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Padova, in data 31 marzo 1925-III, con postilla in data 26 ottobre 1942-XX, relativo alla erezione della parrocchia di San Giovanni Battista, in frazione Ponte Vigodarzere del comune di Padova ed alla attribuzione alla Chiesa parrocchiale omonima degli immobili, in Ponte Vigodarzere, formanti oggetto dell'acquisto a rogito del notaio Cristoforo Piovan, in Conselve, in data 31 dicembre 1921, repertorio n. 1704; immobili consistenti: 1) in un fabbricato di piani due e vani quattordici, da adibire a casa canonica; 2) in un oratorio di piani uno e vani uno demolito per far posto alla nuova Chiesa; 3) in una porzione di terreno della superficie di are 0,58.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1943-XXI

REGIO DECRETO 26 febbraio 1943-XXI, n. 265.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa di Ognissanti, in Padova.

N. 265. R. decreto 26 febbraio 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, i decreti del Vescovo di Padova: *a*) in data 1° novembre 1940-XIX, con postilla 11 marzo 1942-XX, relativo alla erezione della parrocchia di Ognissanti nella Chiesa di Ognissanti in Padova; *b*) in data 4 gennaio 1942-XX, relativo al mutamento del titolo dell'antica parrocchia di Ognissanti, in Padova, in quello dell'Immacolata Concezione di Maria Santissima, e viene autorizzata la Chiesa parrocchiale di Ognissanti, in Padova, ad accettare la donazione disposta a suo favore da Mattioli Demetrio fu Lazzaro, consistente in un appezzamento di terreno, situato in Padova, descritto e valutato lire 43.164.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1943-XXI

REGIO DECRETO 11 febbraio 1943-XXI.

Nomina di agenti di cambio presso la Borsa valori di Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento, approvato con il R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto il R. decreto-legge 7 marzo 1925-III, n. 222;

Visto il R. decreto 9 aprile 1925-III, n. 376;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1925-III, n. 1261;

Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932-X, n. 815;

Visto il decreto Ministeriale 28 luglio 1932-X, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° settembre 1932-X, n. 202, che stabilisce il numero degli agenti di cambio e la misura della cauzione per le singole Borse valori del Regno;

Visto il bando di concorso 8 aprile 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 16 aprile 1942-XX, per la copertura dei quindici posti vacanti nel ruolo degli agenti di cambio della Borsa valori di Milano, e le rettifiche pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 1° luglio 1942-XX e n. 272 del 17 novembre 1942-XXI;

Visti i pareri favorevoli della Deputazione di borsa e del Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Vista la deliberazione in data 22 gennaio 1943-XXI del Consiglio provinciale delle corporazioni di Milano, relativa alla graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso predetto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I signori Ginella Egisto fu Filippo, Gelpi Antonio di Ettore, Gamba Costantino di Luigi, Polvara Luigi Gaetano di Onofrio, Moro Luigi fu Carlo, Carri Arnaldo di Leopoldo, Almasio Angelo di Luigi, Leonzio Ugo fu Salvatore, Introini Giovanni fu Giuseppe, Maroni Massimo fu Emilio, Riboldi Gian Paolo di Giuseppe Gaetano, Angeli Vittorio fu Paolo, Tremolada Giovanni Maria di Camillo, Melchiorre Antonio di Vincenzo, Ganna Guido fu Giovanni, sono nominati agenti di cambio della Borsa valori di Milano.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

ACERBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1943-XXI
Registro n. 9 *Finanze, foglio n.* 44. — LESEN

(1410)

REGIO DECRETO 26 febbraio 1943-XXI.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « La Lenzetta » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 15 dicembre 1942-XXI, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « La Lenzetta » di pertinenza, come dagli atti, della ditta Guaglione Raffaele fu Domenico, livellario al comune di Villa Literno e riportato nel catasto del comune di Villa Literno in testa alla ditta Guaglione Raffaele fu Domenico livellario al comune di Villa Literno, foglio di mappa 16, particella 55, per la superficie di Ha. 0.35.37 e con l'imponibile di L. 26,80.

Detto fondo confina: a nord, con il fosso S. Angelo; ad est, con la proprietà di Fratta Michele; a sud, con il fosso S. Sossio; e ad ovest, con la proprietà del comune di Villa Literno;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 25 gennaio 1943-XXI e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 8 febbraio 1943-XXI, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « La Lenzetta » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 1500 (millecinquecento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

ROSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1943-XXI
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 46. — LESEN

(1369)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 gennaio 1943-XXI.

Decadenza dalla qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Gian Gaetano Fogaccia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data odierna con cui il fascista Gian Gaetano Fogaccia cessa dalla carica di segretario federale « comandato »;

Visti gli articoli 3, 1° comma, e 8 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Il fascista Gian Gaetano Fogaccia decade dalla qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Roma, addì 31 gennaio 1943-XXI

MUSSOLINI

(1409)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1943-XXI.

Trasformazione in sindacato del provvedimento di sequestro disposto nei riguardi della Compagnie française des parfums d'Orsay, con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 21 agosto 1940-XVIII con il quale fu sottoposta a sequestro la Compagnie française des parfums d'Orsay, con sede in Milano;

Vista la lettera del Ministero degli affari esteri n. 42/28795 del 18 novembre 1942-XXI;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942-XX, n. 1100;

Decreta:

La Compagnie française des parfums d'Orsay, con sede in Milano, già assoggettata a sequestro, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il comm. rag. Paride Prearo.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte dei suoi normali organi amministrativi e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 gennaio 1943-XXI

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(1422)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1943-XXI.

Sostituzione di un componente il Comitato direttivo degli agenti di cambio di Bologna.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8 del Regio decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, sull'imposta di negoziazione, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739;

Visto il decreto Ministeriale 16 aprile 1939-XVII, portante nomina dei funzionari dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari presso i singoli Comitati direttivi degli agenti di cambio;

Ritenuto che per esigenze di servizio si deve procedere alla sostituzione del procuratore superiore — già ispettore provinciale — cav. Leonardi Elio, nominato col citato decreto Ministeriale componente del Comitato direttivo degli agenti di cambio di Bologna;

Decreta:

Il procuratore superiore ispettore delle Tasse e delle imposte indirette sugli affari cav. Borrelli Pasquale è nominato, quale rappresentante dell'Amministrazione, componente del Comitato direttivo degli agenti di cambio di Bologna, in sostituzione del pari grado cav. Leonardi Elio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 febbraio 1943-XXI

Il Ministro: DI REVEL

(1423)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1943-XXI.

Sostituzione del liquidatore della S. A. Burroughs, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto interministeriale in data 8 maggio 1942-XX, con il quale la S. A. Burroughs, con sede a Milano, fu posta in liquidazione e fu nominato liquidatore il dott. Ludovico Moroni;

Ritenuto che a seguito della nomina del dott. Moroni a prefetto del Regno è necessario provvedere alla sua sostituzione;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942-XX, n. 1100;

Decreta:

Il gr. uff. avv. Diego Sanesi è nominato liquidatore della S. A. Burroughs, con sede a Milano, in sostituzione del dott. Ludovico Moroni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 marzo 1943-XXI

p. *Il Ministro per le corporazioni*
CIANETTI

Il Ministro per le finanze
ACERBO

(1413)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1943-XXI.
Sostituzione del sindacatore della S. A. Patrimoniale e Commerciale, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale in data 22 agosto 1942-XX, con il quale il Cons. naz. Renato Rinaldi fu nominato sindacatore della S. A. Patrimoniale e Commerciale, con sede a Milano;

Ritenuto che è necessario provvedere alla sostituzione del Cons. naz. Rinaldi, dimissionario;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942-XX, n. 1100;

Decreta:

Il rag. Benedetto Messana è nominato sindacatore della S. A. Patrimoniale e Commerciale, con sede in Milano, in sostituzione del Cons. naz. Renato Rinaldi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 marzo 1943-XXI

p. *Il Ministro per le corporazioni*
CIANETTI

Il Ministro per le finanze
ACERBO

(1414)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1943-XXI.
Emissione di biglietti di Stato da lire 5.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 874, convertito nella legge 23 dicembre 1935-XIV, n. 2393, che autorizza la emissione di biglietti di Stato;

Visto l'art. 1 del regolamento sul servizio dei biglietti di Stato approvato con l'art. 5 del Regio decreto-legge predetto;

Visti i decreti Ministeriali 27 ottobre 1939-XVII, n. 3945, e n. 129130 del 16 ottobre 1942-XX, che autorizzano la fabbricazione e l'emissione di biglietti di Stato da L. 5;

Ritenuta la necessità di aumentare per gli accresciuti bisogni della circolazione l'ammontare dei biglietti di Stato da L. 5;

Decreta:

E' autorizzata la fabbricazione e l'emissione di biglietti di Stato da L. 5 per l'ulteriore importo di L. 500.000.000 (cinquecentomilioni).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 aprile 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1943-XXI
Registro n. 8 *Finanze, foglio n.* 344.

(1412)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1943-XXI.
Emissione di biglietti di Stato da lire 10.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 874, convertito nella legge 23 dicembre 1935-XIV, n. 2393, che autorizza l'emissione di biglietti di Stato;

Visto l'art. 1 del regolamento sul servizio dei biglietti di Stato approvato con l'art. 5 del Regio decreto-legge predetto;

Visti i decreti Ministeriali 15 giugno 1935, n. 151966; 31 gennaio 1936, n. 160921; 10 gennaio 1938, n. 171; 5 dicembre 1941, n. 182322; 6 luglio 1942, n. 121191, e n. 133045 del 12 dicembre 1942-XXI, con i quali è stata autorizzata la fabbricazione e la emissione di biglietti di Stato da L. 10;

Ritenuta la necessità di aumentare per gli accresciuti bisogni della circolazione l'ammontare dei biglietti di Stato da L. 10;

Decreta:

E' autorizzata la fabbricazione e la emissione di biglietti di Stato da L. 10 per l'ulteriore importo di L. 500.000.000 (cinquecentomilioni).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 aprile 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1943-XXI
Registro n. 8 *Finanze, foglio n.* 345.

(1411)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1943-XXI.
Approvazione del regolamento del Premio nazionale per la pittura « Giovanni Fattori ».

IL MINISTRO
PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Considerata l'opportunità che il grande premio nazionale per la pittura intitolato al nome di « Giovanni Fattori » sia disciplinato da apposito regolamento;

Decreta:

È approvato il seguente regolamento del Premio « Giovanni Fattori ».

Art. 1.

In occasione della Mostra « Fattori », il Ministero dell'educazione nazionale istituisce in Livorno un grande premio nazionale per la pittura, intitolato al nome di « Giovanni Fattori ».

Art. 2.

Il premio è biennale a cominciare dall'anno 1943-XXI e consiste in L. 100.000 che verranno assegnate indivisibilmente su designazione di una Giuria, durante il periodo di esposizione delle opere. Altri premi minori possono essere assegnati per un importo complessivo di L. 100.000.

Art. 3.

Al concorso possono partecipare tutti gli artisti iscritti al Sindacato belle arti che siano in possesso della tessera dell'anno in corso.

Art. 4.

Gli artisti possono presentare al concorso non più di un'opera. Le opere già premiate in altre esposizioni non sono ammesse al concorso.

Art. 5.

Gli artisti concorrenti devono render nota la loro partecipazione al concorso mediante la restituzione, entro il 31 maggio, dell'allegata scheda di notifica, debitamente compilata, al Ministero dell'educazione nazionale - Direzione generale delle arti - Ufficio arte contemporanea.

Art. 6.

Tutte le opere presentate vengono sottoposte alla revisione di una Giuria, la quale, con giudizio insindacabile ammette all'esposizione solo quelle che ritiene rispondenti all'importanza del concorso e provvede al loro ordinamento.

Art. 7.

La Giuria per l'accettazione delle opere e l'assegnazione dei premi è composta di membri del Comitato tecnico della Mostra e di artisti e critici scelti dal Comitato stesso.

Art. 8.

Le opere devono pervenire alla sede del concorso a Livorno non più tardi del 1° agosto e devono essere corredate dei moduli indicanti il nome dell'autore, il suo indirizzo, il titolo dell'opera ed il prezzo di vendita.

Art. 9.

L'esposizione delle opere ha luogo a Livorno dal 15 agosto al 30 ottobre.

Art. 10.

Le spese d'imballaggio e trasporto sono a carico dell'artista per l'andata e per il ritorno. È fatto obbligo ai concorrenti di imballare le proprie opere in robuste casse di legno e di assicurarne la chiusura dei coperchi per mezzo di viti anzichè di chiodi.

Art. 11.

Il Comitato tecnico non assume alcuna responsabilità per gli eventuali danni, incendi, furti, smarrimenti, avarie, ecc. che si manifestassero sia nei viaggi di andata e ritorno sia per il tempo in cui le opere stesse rimangano in consegna al Comitato stesso.

Art. 12.

Il Comitato tecnico si riserva di pubblicare un catalogo delle opere ammesse e la partecipazione al concorso implica consenso degli autori alla loro riproduzione.

Art. 13.

Il Comitato tecnico si riserva di prorogare per un tempo non superiore a 15 giorni i termini indicati nel presente regolamento. Le opere escluse dal concorso devono essere ritirate entro 30 giorni dalla comunicazione che viene data all'interessato a mezzo raccomandata, quelle ammesse devono essere ritirate entro 30 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata invitante al ritiro.

Trascorsi detti termini, il concorrente perde ogni diritto sull'opera presentata.

Roma, addì 20 aprile 1943-XXI

Il Ministro: BIGGINI

(1393)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 15 aprile 1943-XXI.
Autorizzazione alla Gioventù italiana del Littorio ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno disposta in suo favore dal comune di Tolmino.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Premesso che il podestà del comune di Tolmino, con sua deliberazione 4 luglio 1942-XX, n. 3309, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa, donava alla Gioventù italiana del Littorio la particella di terreno n. 83/41 area di fabbrica, in comune censuario di Tolmino, della superficie di mq. 600, attualmente facente parte del 2° corpo tavolare della P.T. n. 370 intestata a nome del comune di Tolmino;

Considerato che la G.I.L. di Tolmino ha bisogno di tale area per la costruzione di un edificio da adibirsi a palestra coperta per il soddisfacimento delle esigenze ginnico-militari, delle organizzazioni del Comando G.I.L. di Tolmino;

Ritenuta l'opportunità di accettare tale donazione;

Visto il proprio decreto 14 novembre 1942-XXI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 20 novembre 1942-XXI;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta

di autorizzare la Gioventù italiana del Littorio ad accettare la donazione del terreno in Tolmino disposta dal comune di Tolmino e di delegare il comandante federale della G.I.L. di Gorizia a compiere gli atti necessari per l'accettazione della donazione stessa.

Roma, addì 15 aprile 1943-XXI

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
VIDUSSONI

(1392)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti «San Giuseppe» di Cesarò, in liquidazione, con sede in Cesarò (Messina).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 13 gennaio 1938-XVI, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti «San Giuseppe» di Cesarò, con sede nel comune di Cesarò (Messina), e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento in data 13 gennaio 1938-XVI, con il quale il dott. Giuseppe Zingale è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerato che il predetto commissario liquidatore è deceduto e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il signor Salvatore Calcaterra fu Cirino è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti «San Giuseppe» di Cesarò, avente sede nel comune di Cesarò (Messina), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752, in sostituzione del dott. Giuseppe Zingale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 aprile 1943-XXI

V. AZZOLINI

(1379)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Francavilla di Sicilia, in liquidazione, con sede in Francavilla di Sicilia (Messina).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 15 settembre 1938-XVI, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Francavilla di Sicilia, con sede nel comune di Francavilla di Sicilia (Messina), e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento in data 23 settembre 1941-XIX, con il quale il rag. Giuseppe Savoja è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerato che il predetto commissario liquidatore è stato richiamato alle armi e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il signor Francesco Silvestro fu Giuseppe è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Francavilla di Sicilia, avente sede nel comune di Francavilla di Sicilia (Messina), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752, in sostituzione del ragioniere Giuseppe Savoja.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 aprile 1943-XXI

V. AZZOLINI

(1378)

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Pergola (Pesaro)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il proprio provvedimento in data 11 novembre 1939-XVIII, con il quale è stato nominato il commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Pergola, con sede in Pergola, ai sensi dell'art. 64 del R. decreto 25 maggio 1939, anno XVII, n. 1279;

Considerato che con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 14 novembre 1942-XXI, è stato approvato il nuovo statuto del suddetto Monte e che pertanto è il caso di porre fine alla cennata gestione provvisoria dell'azienda, facendo luogo alla regolare costituzione del Consiglio di amministrazione di essa;

Sentito il Partito Nazionale Fascista, ai sensi della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1407;

Dispone:

Il dott. Alessandro Bruschi e il rag. Vincenzo Gengarelli sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Pergola, con sede in Pergola (Pesaro), per il quadriennio 1943-XXI-1946-XXV.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 aprile 1943-XXI

V. AZZOLINI

(1387)

Conferma in carica del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Como

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto l'art. 6 dello statuto del Monte di credito su pegno di Como, con sede in Como, approvato con decreto 21 ottobre 1941-XIX del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Veduti i propri provvedimenti in data 1° marzo 1939-XVII e 25 ottobre 1941-XIX, con i quali il comm. Giuseppe Baragiola e il cav. uff. Marco Canepa sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte suddetto;

Sentito il Partito Nazionale Fascista, a' sensi della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1407;

Dispone:

Il comm. Giuseppe Baragiola e il cav. uff. Marco Canepa sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Como, con sede in Como, per il quadriennio 1943-XXI-1946-XXV.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 aprile 1943-XXI

V. AZZOLINI

(1396)

Conferma in carica del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Belluno

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto l'art. 6 dello statuto del Monte di credito su pegno di Belluno, con sede in Belluno, approvato con decreto 28 aprile 1942-XX del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Veduto il proprio provvedimento in data 13 marzo 1939-XVII con il quale il conte rag. Francesco Miari Fulcis e il rag. Luigi Umberto Zanasi sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte suddetto;

Sentito il Partito Nazionale Fascista, a' sensi della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1407;

Dispone:

Il conte rag. Francesco Miari Fulcis e il rag. Luigi Umberto Zanasi sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Belluno, con sede in Belluno, per il quadriennio 1943-XXI-1946-XXV.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 aprile 1943-XXI

V. AZZOLINI

(1397)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 27 aprile 1943-XXI - N. 78

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9897
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,7950
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,7975
Costarica (I)	3,372	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5868
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9608	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,38	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,76	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	38,78	Uruguay (I)	10,28
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	88,20
Id. 3,50 % (1902)	85,525
Id. 3 % lordo	71,85
Id. 5 % (1935)	88,175
Redimib. 3,50 % (1934)	78,275
Id. 5 % (1936)	93,925
Id. 4,75 % (1924)	495,10
Obblig. Venezie 3,50 %	95,80
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,375
Id. 5 % (1944)	99,05
Id. 5 % (1949)	92,775
Id. 5 % (15-2-50)	92,55
Id. 5 % (15-9-50)	92,40
Id. 5 % (15-4-51)	92,65

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico** Elenco n. 21

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. 1950 Serie VI	17	375 —	Brun *Pascutta Eugenia* o *Zenie*, Angelo ed Elide fu Arturo, minori sotto la patria potestà della madre *Tramontina* Clementina fu Giovanni, ved. Brun *Pascutta*.	Brun-*Vos* o *Pascutta Zenie* o *Eugenia*, Angelo, ed Elide fu Arturo, minori sotto la patria potestà della madre *Tramontina Calandrin* Clementina fu Giovanni ved. Brun-*Vos* o *Pascutta*.
B. T. 1950 Serie XVI	4	500 —	Come sopra	Come sopra
B. T. 1944 Serie spec.	1736	5 —	Come sopra	Come sopra
P. N. 5 % (1915)	27195	25 —	*Dezanet Elisabetta* fu Vincenzo, ved. di Troyan Luigi, dom. a Milano.	*De Zanet Maria Elisabetta* fu Vincenzo, ved. di Troyan o Troian Luigi, dom. a Milano.
Cons. 3,50 % (1906)	271744	140 —	Camussi avvocato Eugenio fu Lodovico, dom. a Torino, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore della signora *Lucia Vassallo* fu Domenico, nubile dom. a Racconigi.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore della signora *Vassallo Margarita Lucia*, ecc., come contro.
Id.	723803	35 —	Farina *Antonia* di Luigi, moglie di Franchini Giovanni Battista, dom. a Garlasco (Pavia), vincolata per dote della titolare	Farina *Maria-Antonia* di Luigi, ecc., come contro.
Rendita 5 %	123403	7.700 —	Grassi Michelina di Pasquale, moglie di Anghelè Ferdinando di *Giuseppe*, dom. a Lecce, vincolata per dote.	Grassi Michelina di Pasquale moglie di Anghelè Ferdinando di *Pantaleo*, ecc., come contro.
Id.	189644	2.300 —	Garbolino Caterina di Domenica, moglie di Enrico Giovanni, dom. a Torino, con usufrutto a favore di *Gianotti* Giovanni Battista fu Giuseppe, dom. a Torino.	Come contro, con usufrutto a favore di *Genotti* Giovanni Battista fu Giuseppe, dom. a Torino.
Id.	114878	500 —	Tampelli Giuseppe fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Abbondanti Margherita di *Rufilio*, dom. a Savona.	Tampelli Giuseppe fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Abbondanti Margherita di *Rufilo*, dom. a Savona.
Id.	175946	600 —	Maero *Antonio* fu *Antonio-Giovanni-Battista*, interdetto sotto la tutela di Maero *Giovanni* fu *Antonio-Giovanni-Battista*, dom. a Brossasco (Cuneo).	Maero *Antonio-Chiaffredo* fu *Giovanni-Battista*, interdetto sotto la tutela di Maero *Giovanni-Battista* fu *Giovanni-Battista*, dom. a Brossasco (Cuneo).
Id.	126697	440 —	Pecorini Umberto ed *Elisa* fu Eugenio, minori sotto la patria potestà della madre Rangoni Antonietta fu Giuseppe, dom. a Brescia, in parti uguali, vincolato.	Pecorini Umberto ed *Elsa* fu Eugenio, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	476346	392 —	Ballerio Luigi fu Augusto, minore sotto la patria potestà della madre Fauser *Tina* fu Paolo, ved. Ballerio, dom. a Milano.	Ballerio Luigi fu Augusto, minore sotto la patria potestà della madre Fauser *Costantina*, ecc., come contro.
Id.	476347	77 —	Come sopra, con usufrutto vitalizio a Fauser *Tina* fu Paolo, ved. Ballerio, dom. a Milano.	Come sopra, con usufrutto vitalizio a Fauser *Costantina*, ecc., come contro.
Id.	476348	392 —	Ballerio Maria-Teresa fu Augusto, minore sotto la patria potestà della madre Fauser *Tina* fu Paolo, ved. Ballerio, dom. a Milano.	Ballerio Maria-Teresa fu Augusto, minore sotto la patria potestà della madre Fauser *Costantina*, ecc., come contro,
Id.	476349	77 —	Come sopra, con usufrutto vitalizio a Fauser *Tina* fu Paolo, ved. Ballerio, dom. a Milano.	Come sopra, con usufrutto vitalizio a Fauser *Costantina*, ecc., come contro.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	347306	644 —	Casella Vittorio fu Ercole, minore sotto la patria potestà della madre Ghelfi Angela fu Luigi, ved. Casella, dom. a Montecalvo Versiggia (Pavia), con usufrutto a Casella *Ernesta Maria* fu Domenico, ved. Casella *Paolo*, dom. a Montecalvo Versiggia (Pavia).	Come contro, con usufrutto a Casella *Maria Giuseppa Ernestina* fu Domenico, ved. di Casella *Angelo-Paolo*, dom. a Montecalvo Versiggia (Pavia).
Id.	147480	315 —	*Gaglieri* Angela fu Augusto, minore sotto la patria potestà della madre Falconieri Maria-Antonia, ved. *Gaglieri* Augusto, dom. a Larino (Campobasso).	*Gallieri* Angela fu Augusto, minore sotto la patria potestà della madre Falconieri Maria-Antonia, ved. *Gallieri* Augusto, dom. a Larino (Campobasso).
Id.	74610	63 —	Ballarè *Quirina* fu Quirico, minore sotto la patria potestà della madre Anselmi Antonietta, ved. di Ballarè Quirico, dom. in Novara.	Ballare *Quirica* fu Quirico, ecc., come contro.
Id.	192114	73,50	Ballarè *Quirina* fu Quirico, ecc., come sopra.	Come sopra.
Id.	294368	791 —	Vincenzi Francesco di Luigi, dom. a Lagosanto (Ferrara), con usufrutto vitalizio a favore di Pinza *Anita* fu Francesco, moglie di Vincenzi Luigi, dom. a Porto Garibaldi.	Vincenzi Francesco di Luigi, dom. a Lagosanto (Ferrara), con usufrutto vitalizio a favore di Pinza *Teresa-Annita* fu Francesco, ecc., come contro.
Id.	123782	350 —	*Sorvilla* Concetta fu Vincenzo, moglie di Mozzillo Salvatore fu Marco, dom. in Orta d'Atella (Caserta).	*Sorvillo* Concetta, ecc., come contro.
Id.	327477	70 —	Colnaghi *Carlotta* fu Angelo, minore sotto la patria potestà della madre Crivelli Isabella, ved. Colnaghi, dom. a Castano Primo (Milano).	Colnaghi *Carolina*, ecc., come contro.
Id.	513867	12.463,50	Benassero Enrico fu Giovanni Battista, minore sotto la patria potestà della madre Ravizza *Angelica*, ved. Benassero, dom. a Milano, con usufrutto a Ravizza *Angelica* fu Stefano, ved. Benassero, dom. a Milano.	Benassero Enrico fu Giovanni Battista, minore sotto la patria potestà della madre Ravizza *Maria-Anna-Angelica*, ved. Benassero, dom. a Milano, con usufrutto a Ravizza *Maria Anna-Angelica*, ecc. come contro.
Id.	513863	12.463,50	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 3 aprile 1943-XXI

Il Direttore generale.

(1237)

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

Graduatoria generale del concorso per titoli a 30 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo della carriera d'ordine della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI
DEL REGNO D'ITALIA

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1364;

Visto il proprio decreto in data 30 aprile 1942-XX, con il quale fu indetto un concorso per titoli a n. 15 posti di alunno d'ordine in prova nella carriera d'ordine della Corte dei conti;

Visto il proprio decreto in data 30 luglio 1942-XX, con il quale venne aumentato da 15 a 30 il numero dei posti di alunno d'ordine in prova messi a concorso col precedente decreto;

Vista la graduatoria generale del predetto concorso formata dalla Commissione esaminatrice nominata con decreto presidenziale del 21 giugno 1942-XX;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria del concorso per titoli a n. 30 posti di alunno d'ordine in prova nella carriera d'ordine della Corte dei conti:

1. Coppola Giovanni, combattente . . punti 55,870 su 100
2. Sergi Ettore, combattente . . . » 55,425 »
3. Valeri Fausto, combattente . . . » 54,500 »
4. Giussani Adele . . . . . . » 54,000 »
5. Buratti Liliana . . . . . . » 53,150 »
6. Caputo Carla nata Bevilacqua . . » 52,900 »
7. Tiberini Lidia . . . . . . » 52,800 »
8. De Maria Emanuele . . . . . » 51,500 »
9. Parlanti Elvira, orfana di guerra . » 51,450 »
10. Tomassini Maria Antonietta. . . » 51,400 »
11. Della Santa Cesare, combattente . . » 51,250 »
12. Pandolfi Carmen, orfana di guerra . » 49,420 »
13. Lombardozzi Antonio, combattente . » 49,400 »

Candidato			
14. Sindici Emilia	punti	49,250	su 100
15. Varesi Corinna	»	49,150	»
16. Lerre Augusto, orfano di guerra	»	48,625	»
17. De Gennaro Jolanda nata Del Core	»	48,375	»
18. Pasquetti Maria	»	48,350	»
19. Nilo Filomena nata Lombardo Stachio	»	47,675	»
20. Bevilacqua Riccardo	»	47,650	»
21. Russo Umberto	»	47,250	»
22. Cusin Ezio	»	47,225	»
23. Zullo Antonio, antemarcia	»	47,000	»
24. Ponti Ferdinanda, orfana di guerra	»	46,400	»
25. Ricciardo Francesco, combattente	»	45,875	»
26. Danieli Armando, orfano di guerra	»	45,270	»
27. Ippoliti Argia	»	44,550	»
28. Caprilli Carlo Alberto	»	44,250	»
29. Gerbino Umberto, combattente	»	44,200	»
30. D'Innocenti Fulberto	»	44,000	»
31. Querini Generoso	»	43,900	»
32. Fiore Anna Nicolina, orfana di guerra	»	43,850	»
33. Alessandra Jolanda nata Greco	»	43,800	»
34. Martino Florindo	»	43,750	»
35. Mochetti Virginia	»	43,120	»
36. Nardone Francesca	»	42,950	»
37. Gigante Francesco	»	42,925	»
38. Delle Piane Angelo	»	42,900	»
39. Bertoni Pasqualina nata Pappalepore	»	42,875	»
40. Ricci Bianca, orfana di guerra	»	42,850	»
41. Illi Luigi	»	42,825	»
42. Cappuccio Maria Maddalena	»	42,750	»
43. Desiderio Vincenzina	»	42,725	»
44. Rizzo Manlio Danilo	»	42,700	»
45. Valtriani Alva	»	42,650	»
46. Del Tetto Filomena	»	42,600	»
47. Margutti Elvira	»	42,580	»
48. Raccagna Mario	»	42,000	»
49. Nardini Elvira	»	41,900	»
50. Bevilacqua Aldo	»	41,750	»
51. Maggini Antonia	»	41,400	»
52. Puma Vittorio, combattente	»	41,250	»
53. Zappelli Ines	»	41,125	»
54. Mascolo Vincenza	»	41,020	»
55. Mocco Benigno, orfano di guerra	»	41,000	»
56. Negri Laura	»	40,875	»
57. Genovino Carlo	»	40,800	»
58. Bisozzi Franca	»	40,700	»
59. Messina Adriana	»	40,550	»
60. Vaquer Luciano	»	40,500	»
61. Biggio Concetta	»	40,455	»
62. Milliotti Ruggero, orfano di guerra	»	40,400	»
63. Musco Elettra	»	40,300	»
64. Marsili Alberto	»	40,250	»
65. Sala Dolina	»	40,220	»
66. Funghi Maria Teresa	»	40,200	»
67. Frattasi Augusto	»	40,195	»
68. Ballesio Alfredo	»	40,180	»
69. Pagano Concetta	»	40,175	»
70. Coppa Eduardo	»	40,170	»
71. Zampetti Mario	»	40,150	»
72. Carbonetti Vincenzo	»	40,125	»
73. Ghisolfi Emea	»	40,120	»

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nell'ordine seguente, i candidati:

1. Coppola Giovanni, combattente
2. Sergi Ettore, combattente
3. Valeri Fausto, combattente
4. Giussani Adele
5. Buratti Liliana
6. Caputo Carla nata Bevilacqua
7. Tiberini Lidia
8. De Maria Emanuele
9. Parlanti Elvira, orfana di guerra
10. Tomassini Maria Antonietta
11. Della Santa Cesare, combattente
12. Pandolfi Carmen, orfana di guerra
13. Lombardozzi Antonio, combattente
14. Sindici Emilia
15. Varesi Corinna
16. Lerre Augusto, orfano di guerra
17. De Gennaro Jolanda nata Del Core
18. Pasquetti Maria
19. Nilo Filomena nata Lombardo Stachio
20. Bevilacqua Riccardo
21. Russo Umberto
22. Cusin Ezio
23. Zullo Antonio, antemarcia
24. Ponti Ferdinanda, orfana di guerra
25. Ricciardo Francesco combattente
26. Danieli Armando, orfano di guerra
27. Ippoliti Argia
28. Gerbino Umberto, combattente
29. Fiore Anna Nicolina, orfana di guerra
30. Puma Vittorio, combattente.

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine seguente, i candidati:

1. Caprilli Carlo Alberto
2. D'Innocenti Fulberto
3. Querini Generoso
4. Alessandra Iolanda nata Greco
5. Martino Florindo
6. Mochetti Virginia
7. Nardone Francesca
8. Gigante Francesco
9. Delle Piane Angelo
10. Bertoni Pasqualina nata Pappalepore
11. Ricci Bianca, orfana di guerra
12. Illi Luigi
13. Cappuccio Maria Maddalena
14. Desiderio Vincenzina
15. Rizzo Manlio Danilo
16. Valtriani Alva
17. Del Tetto Filomena
18. Margutti Elvira
19. Raccagna Mario
20. Nardini Elvira
21. Bevilacqua Aldo
22. Maggini Antonia
23. Zappelli Ines
24. Mascolo Vincenza
25. Mocco Benigno, orfano di guerra
26. Negri Laura
27. Genovino Carlo
28. Bisozzi Franca
29. Messina Adriana
30. Vaquer Luciano
31. Biggio Concetta
32. Milliotti Ruggero, orfano di guerra
33. Musco Elettra
34. Marsili Alberto
35. Sala Dolina
36. Funghi Maria Teresa
37. Frattasi Augusto
38. Ballesio Alfredo
39. Pagano Concetta
40. Coppa Edoardo
41. Zampetti Mario
42. Carbonetti Vincenzo
43. Ghisolfi Emea

Roma, addì 24 aprile 1943-XXI

Il Presidente: GASPERINI

(1425)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a tre posti di ordinatore in prova (gruppo B, grado 11°) nel ruolo del personale delle Biblioteche pubbliche governative.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e le successive norme integrative, esecutive, ed interpretative;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e le successive estensioni e modificazioni;

Veduto il regolamento per gli esami di ammissione e promozione del personale delle Biblioteche pubbliche governative, approvato con R. decreto 12 dicembre 1938-XVII, n. 1954;

Vedute le tabelle organiche del personale delle Biblioteche pubbliche governative, approvate con R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 724;

Veduta la lettera n. 10450/5423-2-9-7/1-3-1 in data 18 marzo 1943-XXI della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami e per titoli, a tre posti di ordinatore in prova (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo del personale delle Biblioteche pubbliche governative.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono prendere parte coloro che siano muniti di diploma di licenza da Istituto medio di secondo grado o di alcuno dei corrispondenti diplomi a termini del R. decreto 6 maggio 1923-II, n. 1054.

Dal concorso sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica mentre invece possono esservi ammessi anche i cittadini albanesi purchè in possesso di tutti gli altri requisiti.

I concorrenti debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di anni 30.

Il limite massimo di età è elevato ad anni trentacinque per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o in qualità di legionari fiumani o che siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, oppure abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure abbiano partecipato, in servizio militare non isolato all'estero, a relative operazioni militari nel periodo 5 maggio 1936-31 luglio 1939 od abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Per gli invalidi di guerra o per la causa fascista o per fatti d'arme avvenuti per la difesa delle Colonie dell'A.O. ovvero in dipendenza di operazioni militari svoltesi in servizio non isolato all'estero, per i decorati al valor militare, per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, nonchè per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, il limite massimo di età è elevato ad anni 39.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente iscritti al P.N.F. senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa fascista che risultino inscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni.

Il limite massimo di età è elevato di due anni per coloro che, alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, risultino coniugati; è elevato di un anno per ogni figlio vivente alla data suddetta. A tali effetti la prole naturale, dal giorno del legale riconoscimento, è equiparata a quella legittima.

Gli aumenti del limite massimo di età di cui al comma precedente si cumulano fra di loro e con tutti gli altri previsti nel presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Possono partecipare al concorso senza limiti di età gli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni statali.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 8 e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle accademie e delle biblioteche - Divisione 3ª) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Salvo il disposto del penultimo o dell'ultimo comma del presente articolo, nessun documento dovrà essere trasmesso separatamente dalla domanda di ammissione.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal concorrente con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del preciso recapito e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati, nonchè la dichiarazione che il concorrente stesso è disposto a raggiungere, all'atto della eventuale nomina, la sede stabilita dal Ministero e quelle altre alle quali potrà essere dal Ministero stesso successivamente trasferito.

Nella domanda il concorrente dovrà altresì dichiarare: se abbia preso parte a precedenti concorsi per posti di ordinatore nelle biblioteche pubbliche governative; quale versione intenda effettuare, se dal latino o dall'inglese o dal tedesco, a norma del successivo art. 8, comma primo, lettera *c*); se ed in caso affermativo quale prova facoltativa intenda sostenere giusta il successivo art. 8, comma secondo, lettera *b*).

I concorrenti che risiedano nei Possedimenti italiani o all'estero ovvero dimostrino di essere chiamati in servizio militare avranno facoltà di presentare nel termine suddetto la sola domanda, salvo a produrre i documenti richiesti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove di esame.

E' fatta salva ai concorrenti ammessi alle prove orali la facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, tutti quei documenti che attestino nei loro confronti il possesso di titoli preferenziali previsti, agli effetti della nomina, dalle vigenti disposizioni di legge ed acquisiti rispettivamente dopo la scadenza dei termini di cui al comma primo e penultimo del presente articolo.

Art. 4.

A corredo delle domande devono essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato su carta da bollo da L. 6 rilasciato e vistato dal competente segretario o vice segretario federale comprovante l'appartenenza del concorrente al P.N.F. o alla G.I.L. o ai Gruppi universitari fascisti.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese il giorno dell'iscrizione.

I concorrenti ex combattenti, non iscritti al P.N.F. possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di aver presentato domanda di iscrizione al P.N.F. Detti concorrenti potranno conseguire la eventuale nomina sempre quando dimostrino, nel termine che verrà assegnato dall'Amministrazione, di aver ottenuto l'iscrizione al Partito stesso.

In caso contrario, s'intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego.

Per gli italiani non regnicoli o per i cittadini italiani residenti all'estero è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui è iscritto il concorrente, e vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F. ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci degli italiani all'estero, e vistato per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F. solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre per quelli residenti nel Regno sarà firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il concorrente appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere oltre alla indicazione dell'anno, del mese e del giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa non è stata mai interrotta e che tuttora perdura; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F.;

b) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 12 rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII;

c) diploma originale, o copia notarile autentica su carta da bollo da L. 12, del titolo di studio indicato nel precedente art. 2;

d) certificato, su carta da bollo da L. 6, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

e) certificato, su carta da bollo da L. 6, da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, od anche dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che il concorrente è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomare l'idoneità al servizio.

I concorrenti invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e per operazioni militari in servizio non isolato all'estero produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, nella forma prescritta dall'art. 15 del Regio decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato generale, su carta da bollo da L. 18, rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato di regolare condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 6, dal podestà del Comune, ove il concorrente risiede almeno da un anno; in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato dal podestà della precedente residenza entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, o in caso negativo, certificato dell'esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare nei reparti mobilitati durante la guerra 1915-18 o come legionari fiumani e coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato a relative operazioni militari e coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare la prescritta dichiarazione integrativa, attestante la durata del servizio prestato in reparti combattenti e le eventuali benemerenze di guerra.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente;

i) fotografia recente del concorrente, apposta su carta da bollo da L. 6 con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario personale o di altro documento di identità con fotografia e firma autentica rilasciato da un'Amministrazione statale, nel qual caso dovrà farsene dichiarazione nella domanda;

l) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 6, da presentarsi soltanto da coloro che si trovino nelle condizioni di cui al comma 7 del precedente art. 2;

m) dichiarazione in carta libera con la quale il candidato attesti, sotto la sua personale responsabilità, se sia o no coniugato con persona straniera; e in caso affermativo, vi indichi pure la data e il luogo di matrimonio.

Ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, nella dichiarazione suddetta dovrà essere precisato se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 del predetto Regio decreto, oppure se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso;

n) dichiarazione rilasciata dall'Unione fascista fra le famiglie numerose da presentarsi, in aggiunta al documento di cui alla lettera *l*), dai concorrenti che siano soci di diritto dell'Unione stessa, per comprovare tale qualità;

o) brevetto di ferito per la causa fascista o brevetto della Marcia su Roma da presentarsi dai concorrenti feriti per la causa fascista e da quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Gli invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per operazioni militari in servizio non isolato all'estero, gli orfani o congiunti di caduti in guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti;

p) dichiarazione nella quale il concorrente, sotto la sua personale responsabilità, affermi di non appartenere alla razza ebraica;

q) eventuali diplomi, certificati, ed altri titoli valutabili ai fini della votazione complessiva a norma del successivo art. 8 comma secondo, lettere *a*) e *c*) del presente decreto.

Art. 5.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni, con l'osservanza delle norme sul bollo.

La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal pretore; quella del podestà dal prefetto, quella del segretario della Regia procura dal procuratore del Re Imperatore; quella del medico provinciale dal prefetto, quella del medico militare dalla suprema autorità militare, quella degli altri sanitari dal podestà, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto, quella del notaio dal presidente del Tribunale o dal pretore.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i documenti rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

Potranno essere presentati in carta semplice i documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*), *g*), *l*), nel contesto dei quali sia fatta risultare la povertà del concorrente, mediante citazione del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *a*), *d*), *e*), *f*), *g*), e *h*), non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *a*), gli invalidi di guerra o per la causa fascista nonchè gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero; dalla presentazione del documento indicato alla lettera *d*) gli italiani non regnicoli; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*), *g*), *n*), e *p*) coloro che appartengono a ruoli statali come impiegati, od insegnanti, civili di ruolo e producano copia dello stato di servizio civile rilasciata, su carta da bollo da L. 12 in data non anteriore a quella del presente decreto, dalla Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio, dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*) i concorrenti che siano ufficiali o sottufficiali delle Forze armate e che comprovino di essere in attività di servizio mediante attestazione dell'autorità militare da cui dipendono, da presentarsi in aggiunta al documento di cui alla lettera *h*).

Art. 6.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero dell'educazione nazionale.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto Ministeriale, non motivato e insindacabile, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di concorso a posti di ordinatore nelle Biblioteche pubbliche governative.

Art. 7.

Al concorso di cui si tratta si applicheranno le disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8, 9 del regolamento per gli esami di ammissione e promozione del personale delle Biblioteche pubbliche governative approvato con R. decreto 12 dicembre 1938, n. 1954.

Art. 8.

Gli esami scritti e orali avranno luogo in Roma e consisteranno nelle seguenti prove:

Prove scritte:

a) svolgimento di un tema di storia o letteratura italiana;

b) versione dal francese in italiano;

c) versione dal latino o dall'inglese o dal tedesco, a scelta del candidato. In questa prova è consentito l'uso del dizionario.

Prove orali:

d) elementi di storia della letteratura italiana e nozioni sommarie di storia delle letterature greca e latina;

e) elementi di diritto costituzionale, amministrativo, di statistica e di legislazione sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

f) elementi di bibliografia generale e nozioni sull'ordinamento e sulla legislazione delle Biblioteche.

In aggiunta alla somma delle medie di cui all'art. 7 comma settimo del R. decreto 12 dicembre 1938, n. 1954, la Commissione per stabilire la votazione complessiva dispone:

a) di un massimo di punti tre per diplomi o certificati di particolari studi attinenti alle discipline bibliografiche o paleografiche;

b) di un massimo di punti tre per una prova facoltativa che il candidato sostenga, di paleografia greca o di traduzione da una lingua moderna straniera diversa da quelle sulle quali esso ha sostenuto le prove obbligatorie;

c) di un massimo di punti quattro per effettivi servizi di biblioteca che il candidato abbia già prestati e dai quali risulti che il candidato stesso abbia dimostrato particolare attitudine ai lavori e servizi di biblioteca, e per altri eventuali titoli.

Art. 9.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa fascista, ex combattenti, legionari fiumani, iscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, feriti per la causa fascista, invalidi ed orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che in servizio militare non isolato all'estero abbiano preso parte a relative operazioni militari, o che risultino invalidi od orfani dei caduti in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero, o che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati, o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, o risultino soci di diritto dell'Unione fascista delle famiglie numerose, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nell'art. 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924-III, n. 1842, negli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nelle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, e 12 giugno 1931-IX, n. 777, nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, nel R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, nel R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, nel R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, nella legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1548, nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, e nel R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno nominati ordinatori in prova, fatta eccezione per quelli che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 ultimo comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1936, n. 46, i quali saranno invece nominati ordinatori stabili (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo del personale delle biblioteche pubbliche governative.

Art. 11.

A favore dei richiamati alle armi si riservano tre posti, (da conferirsi con le modalità che saranno a suo tempo stabilite) pari alla metà di quelli dello stesso ruolo, gruppo e qualifica che vengono messi a concorso col presente decreto, giusta la citata lettera di autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 marzo 1943-XXI

Il Ministro: BIGGINI

(1407)

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

Graduatoria generale del concorso a cinque posti di vice coadiutore in prova (gruppo B)

IL MINISTRO PER LA CULTURA POPOLARE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 3, che approva i ruoli organici del Ministero della cultura popolare;

Visto il R. decreto 29 luglio 1938-XVI, n. 1234, che approva il regolamento per il personale del Ministero stesso;

Visto il decreto Ministeriale 6 dicembre 1941-XX, registrato alla Corte dei conti il 24 dello stesso mese ed anno (registro n. 7, foglio n. 205) con il quale è stato indetto un concorso per esami a cinque posti di vice coadiutore in prova (gruppo *B*) nel ruolo di segreteria di questo Ministero;

Visti i decreti Ministeriali 14 agosto 1942-XX e 10 marzo 1943-XXI con i quali è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice, in seguito al risultato degli esami del concorso a cinque posti di vice coadiutore in prova (gruppo *B*) nel personale di segreteria di questo Ministero:

COGNOME E NOME	Votazione		Totale
	scritta	orale	
Milli Raffaele, coniug. comb.	7,85	8,00	15,85
Toscano Carmine, coniugato	7,25	8,00	15,25
Pecorelli Nicola	7,25	7,75	15,00
Del Gracco Giuseppe	7,80	7,00	14,80
Carlino Raffaele, coniugato	7,167	7,50	14,667
Bacci Renato, coniugato	7,333	7,00	14,333
Rueca Alberto, coniug. comb.	7,083	7,10	14,183
Assorati Aldo, coniugato	7,10	6,95	14,05
Cannatà Domenico	7,05	6,95	14,00
Battistelli Gino	7,19	6,75	13,94
Aliquò Salvatore	7,633	6,00	13,633
Costrini Alberto	7,033	6,50	13,533

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso, nell'ordine appresso indicato:

1. Milli Raffaele, combattente
2. Toscano Carmine
3. Pecorelli Nicola
4. Del Gracco Giuseppe
5. Rueca Alberto, combattente

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto, nell'ordine appresso indicato:

Carlino Raffaele
Bacci Renato
Assorati Aldo
Cannatà Domenico
Battistelli Gino
Aliquò Salvatore
Costrini Alberto

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 aprile 1943-XXI

Il Ministro: POLVERELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1943-XXI
Registro n. 11 Cultura popolare, foglio n. 66.

(1424)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.